

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1750</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 26 febbraio 1973

Norme per il conferimento del ruolo *ad personam* ai docenti delle scuole secondarie statali abilitati, in servizio, con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare una grave ingiustizia perpetrata nei confronti di un terzo dei docenti della scuola secondaria e di rimuovere uno degli ostacoli più appariscenti che condiziona il sereno funzionamento della scuola italiana.

Come è ormai noto a tutti gli ambienti politici, l'Amministrazione non è più in grado di stabilizzare il personale che opera nella scuola né con concorsi a cattedra né con graduatorie nazionali ad esaurimento. L'esempio eclatante è dato dalla esistenza, per alcune materie, delle graduatorie formulate dalla legge n. 831 del 1961. Sono passati più di dieci anni e molti docenti, in servizio, pur avendo regolarmente presentato domanda di immisione in ruolo nel lontano 1962, non hanno ancora avuto la tanto sospirata nomina: molti professori hanno concluso la loro carriera con uno stipendio minimo e una pensione di fame, non già per propria colpa.

È superfluo ricordare che esistono ancora, non toccate, molte graduatorie di leggi speciali, quali la n. 603, la n. 603 articolo 7, la n. 748, la n. 572, la n. 468 ed ora la n. 1074 (non ancora andata in vigore)!

La mancanza, presso gli uffici centrali della pubblica istruzione, di sufficiente personale, l'esistenza, presso la Corte dei conti,

di norme che impongono la registrazione preventiva dei singoli decreti di nomina in ruolo, la grave difficoltà di reperire sia le cattedre di fatto esistenti sia i posti-orario, tutto ciò rende evanescente qualsiasi tentativo di porre fine al lento calvario di oltre 150.000 docenti della scuola secondaria in servizio da più di dieci anni con uno stipendio irrisorio e sempre fermo al parametro iniziale della carriera.

La farsa dei corsi abilitanti che ha visto sottoposti alle Forche Caudine di un'inutile verifica culturale oltre 160.000 docenti è una chiara dimostrazione del male incurabile che ha colpito la nostra scuola.

Formulare graduatorie, ai sensi della legge n. 1074, allo scadere di ogni anno scolastico e pretendere che vengano esaurite in tempo, è mera utopia.

I responsabili del dicastero della pubblica istruzione hanno più volte posto in evidenza che non sarà possibile esaurire le graduatorie di cui sopra nemmeno in un secolo!

L'impossibilità di sistemare in breve tempo gli aventi diritto ha spinto, già da anni, un sindacato che ha affrontato i problemi dei non di ruolo in modo globale, lo SNAFRI — Confederazione generale autonoma della scuola italiana — a proporre una soluzione diversa di sistemazione del personale in servizio, cioè,

l'immissione in ruolo *ad personam* nel rispetto del dettame costituzionale.

L'attuale tecnica di immissione in ruolo, oltre a quella dei concorsi a cattedra, prevede la formazione di graduatorie ad esaurimento di incaricati con il requisito dell'abilitazione e di alcuni anni di servizio. Quest'ultima soluzione è divenuta, da alcuni anni, il normale *iter* di costituzione dell'organico della scuola, in quanto si è ingigantito sempre più il numero degli incaricati non di ruolo. Un concorso a cattedre per decine e decine di migliaia di posti sarebbe quanto meno inattuabile, anche in considerazione del fatto che esistono diritti acquisiti da parte degli inclusi in graduatorie nazionali ad esaurimento.

Il mantenere ad un parametro iniziale di stipendio centinaia di migliaia di docenti che attendono una sistemazione nei ruoli da anni pur essendo inclusi in graduatorie *ad hoc*, denuncia l'incapacità dell'Amministrazione ed un ingiusto arricchimento dello Stato a danno di laboriosi cittadini che svolgono identica funzione di altri inquadrati nei ruoli, senza ricevere un'adeguata corresponsione economica. Né può chiamarsi a difesa la precarietà della condizione del docente non di ruolo. A parte la considerazione che questi non occupa il posto di altro docente impedito (come è il caso normale del supplente) bensì una cattedra di cui è, spesse volte, da anni l'unico titolare di fatto, bisogna tener presenti anche i contenuti delle recenti disposizioni di legge. Infatti, il docente non di ruolo gode, oltre che della nomina a tempo indeterminato, della non licenziabilità; egli, cioè, se munito di abilitazione, non può essere licenziato ma deve essere tenuto in servizio fino all'immissione in ruolo e retribuito senza decurtazione di orario e di stipendio. L'unica condizione di precarietà è dovuta alla instabilità della sede.

Ora, al di là della constatazione che la condizione di tempo indeterminato di non licenziabilità e della titolarità di fatto del posto occupato (che non è assegnato ad alcun docente di ruolo) è prerogativa che dovrebbe

far considerare di ruolo l'incaricato, esiste anche un principio giuridico (ormai recepito nel progetto di legge sullo stato giuridico del personale insegnante) il quale riconosce ai fini giuridici ed economici l'intero periodo di servizio non di ruolo come servizio di ruolo.

Il dover riconoscere come servizio di ruolo anche l'attuale servizio non di ruolo del personale che attende l'immissione nei ruoli per graduatorie da espletare o da formulare dovrebbe persuadere gli onorevoli colleghi ad approvare il presente progetto di legge, evitando in tal modo un inutile e postumo lavoro di ricostruzione della carriera.

Infatti, ho proposto di scindere in due momenti l'attuale *iter* proprio delle graduatorie permanenti ai fini dell'immissione in ruolo: 1) nomina in ruolo *ad personam* con godimento immediato dei benefici giuridici ed economici propri dei docenti di ruolo; 2) assegnazione della sede definitiva in ordine al posto occupato nelle relative graduatorie permanenti. In altri termini, si può immettere in ruolo l'incaricato con il requisito di due anni di servizio e dell'abilitazione all'insegnamento e rinviare all'espletamento delle graduatorie permanenti l'assegnazione della sede definitiva.

In tal modo vengono fatti salvi sia i diritti degli inclusi nelle diverse graduatorie, sia i diritti dei professori di ruolo aspiranti a trasferimento, sia infine quelli dei vincitori di concorso a cattedra.

Il provvedimento di legge in questione ha lo scopo di eliminare le discriminazioni attualmente esistenti tra docenti svolgenti la stessa funzione (di ruolo e non di ruolo) e quello di dare ai docenti stessi pari dignità economica e, alla scuola, serenità e stabilità.

Per quanto riguarda l'impegno finanziario, a carico del bilancio 1973 non sono previsti oneri, poiché i docenti in questione dovranno, ottenuta la nomina in ruolo *ad personam*, superare il periodo di prova.

La maggiore spesa a carico del bilancio statale va prevista col bilancio del 1975.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Ai professori abilitati, incaricati a tempo indeterminato ed usufruenti del beneficio della non licenziabilità, in servizio da almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono », viene applicata la progressione giuridica ed economica della carriera al pari degli insegnanti di ruolo.

### ART. 2.

I posti occupati dagli incaricati di cui all'articolo precedente sono disponibili solo per assegnazione di sede, ai sensi delle graduatorie formulate in applicazione del disposto delle leggi speciali per assunzione in ruolo, nonché per nomine di docenti vincitori di concorsi e per trasferimenti del personale di ruolo.

### ART. 3.

Agli insegnanti usufruenti dei benefici di cui all'articolo 1 vengono estese tutte le altre norme in vigore per il personale di ruolo, fatti salvi i diritti derivanti agli interessati di cui all'articolo 2.

### ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge gli incaricati esonerati dall'insegnamento ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono considerati in effettivo servizio, a tutti gli effetti compreso il periodo di prova.

### ART. 5.

Gli oneri finanziari vanno accertati e im-  
pegnati col bilancio 1975.